

21 aprile 2017

Sala 3 piano -1 del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e
Bonifica della Regione Emilia-Romagna
Viale della Fiera 8 - BOLOGNA

Conferenza programmatica

(comma 3, art. 68 D.L. 152/2006 e s.m.i)

Parere in merito al "Progetto di Variante con inserimento di nuova area a rischio di frana (art. 12) in Comune di Modigliana, Provincia di Forlì - Cesena", adottato con deliberazione n. 1/3 del 1/12/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

Premessa

Il Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (di seguito denominato P.S.R.I.), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con deliberazione n. 3/2 del 3 ottobre 2002, è stato approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta n. 350 del 17 marzo 2003.

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, con deliberazione n. 1/3 del 1 dicembre 2015, ha adottato il Progetto di variante con inserimento di nuova area a rischio di frana (art. 12) (denominata "Vico") in Comune di Modigliana, Provincia di Forlì - Cesena del P.S.R.I. (di seguito denominato Progetto di variante).

L'iter di adozione e di approvazione del suddetto Progetto di variante deve essere inquadrato nel contesto normativo di riferimento attualmente vigente rappresentato da:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- Legge 28 dicembre 2015, n.221 "Disposizione in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" ed in particolare l'art. 51 "Norme in materia di Autorità di bacino";
- Decreto Ministeriale 25 ottobre 2016 "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse *strumentali*, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183;

L'art. 51, comma 4, della L. 221/2015 dispone che dalla data di adozione del decreto previsto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006 le Autorità di bacino di cui alla L. n. 183/1989 sono soppresse e in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 221/2015, le funzioni di Autorità di bacino distrettuale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 219/2010.

Il D.M. 25 ottobre 2016 del M.A.T.T.M., previsto dal comma 3 dell'art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006, è entrato in vigore il 17/02/2017 ed in particolare prevede che:

- dalla data di entrata in vigore del decreto l'Autorità di bacino nazionale del fiume Po, l'Autorità di bacino del fiume Reno, l'Autorità di bacino interregionale del Marecchia-Conca e l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, operanti sul territorio regionale, sono soppresse e sostituite dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;
- i Segretari Generali delle Autorità di bacino nazionali restano in carica e sono incaricati dell'attuazione del decreto ai fini dell'avvio operativo delle Autorità di bacino distrettuali, provvedendo nei primi 30 giorni alla ricognizione del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità soppresse territorialmente corrispondenti (art. 12, commi 1 e 2);
- per le attività previste dal medesimo decreto i Segretari Generali si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle soppresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali (art. 12, comma 6);
- fino all'emanazione del D.P.C.M. di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, le attività di pianificazione di bacino, ivi compresi il rilascio dei pareri afferenti ai piani di bacino, facenti capo alle soppresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, esercitate con le modalità di cui al comma 6 e nelle more dell'emanazione del D.P.C.M. il M.A.T.T.M. approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali e territoriali, d'intesa con le regioni e le Autorità di bacino ricadenti nei singoli distretti (art. 12, comma 7).

Il comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs. 152/2006 dispone che le Regioni convochino una Conferenza programmatica articolata per sezioni provinciali o per altro ambito territoriale deliberato dalle Regioni stesse, cui partecipano province e comuni interessati al fine esprimere un parere sulla coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale dei Progetti di variante ai Piani di bacino.

La Regione, pertanto, sulla base della normativa sopracitata, ritiene di sottoporre il Progetto di variante all'esame della Conferenza programmatica di cui al comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs. 152/2006.

Procedure relative al parere regionale sul Progetto di variante

Dell'adozione del Progetto di variante è stata data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Parte Seconda) n. 342 del 30/12/2015.

Da questa data, il Progetto di variante è stato depositato presso l'Autorità di bacino, il Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna, il Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì - Cesena, il Comune di Modigliana, per essere sottoposta a consultazione e ad eventuali osservazioni.

Nel termine dei 45 giorni successivi alla data di pubblicazione è pervenuta alla Regione Emilia-Romagna una osservazione al Progetto di variante.

Sulla base dell'istruttoria effettuata dai Servizi regionali competenti in materia, la Regione ha predisposto il presente parere che viene proposto alla discussione dell'odierna Conferenza programmatica, convocata ai sensi del comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs. 152/2006.

La Giunta Regionale si esprimerà, attraverso una specifica deliberazione, sul Progetto di variante, prendendo atto delle risultanze della Conferenza programmatica e del parere espresso dalla stessa.

Contenuti del Progetto di variante

Il Progetto di variante in esame è costituito da:

1. Elaborati cartografici di perimetrazione:
 - a. "Perimetrazione aree a rischio di frana (Art. 12) - Località: Vico, comune di Modigliana, in scala 1:5000"
 - b. "Modifica alla Tavv.254NO-254SO, tit.III, Rischio da frana, art.13 - stato attuale e proposta di modifica".
2. Relazione tecnica con allegati.
3. Schedatura dell'area Rischio di frana.

Il Progetto di variante è stato elaborato dalla Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino, a seguito dell'attivazione del fenomeno franoso, avvenuto nel febbraio-marzo 2015, che ha interessato il versante in località Vico, in corrispondenza dei primi edifici che fanno parte dell'abitato di Modigliana verso sud.

È stata elaborata una nuova perimetrazione di area a rischio di frana, che costituisce variante al P.S.R.I. secondo i disposti dell'art. 12, comma 13, della Normativa, sulla base dell'analisi dei seguenti elaborati tecnici:

- scheda IFFI (ID frana 0400008800);
- documenti dell'Archivio Storico delle Frane del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna;
- elaborati forniti dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale:
 - o rapporto sui lavori di ricostruzione dello scarico del pozzo drenante ubicato in loc. Vico, in comune di Modigliana;
 - o rilievi conoscitivi condotti in campagna, unitamente all'Università di Bologna, nei giorni 10/03/2015, 12/03/2015 e 20/03/2015, durante e immediatamente dopo la fase parossistica del dissesto;
 - o prove penetrometriche realizzate sul corpo di frana;
- rapporto dell'Università di Bologna "Sopralluoghi su fenomeni franosi in caso di emergenza e valutazione del rischio" - Scheda di evento della frana di Vico - Convenzione quadro quinquennale di cui alla D.G.R. n. 135 del 7/02/2011, tra Agenzia di Protezione Civile e Università di Bologna-Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico-Ambientali;
- sondaggio a carotaggio continuo eseguito dalla Provincia di Forlì-Cesena;
- rilievi geologici di campagna eseguiti a cura della Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino.

Questa nuova perimetrazione è rappresentata nella Tavola "Perimetrazione aree a rischio di frana (Art. 12) - Località: Vico", che costituisce la variante cartografica proposta e che viene inserita nell'elaborato "Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000" del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico.

Inoltre viene modificata anche la tavola "Perimetrazione area a rischio idrogeologico" tavv. 254NO-254SO, limitatamente alle U.I.E. perimetrate a Rischio di frana. Lo stralcio cartografico di confronto permette di visualizzare la variazione del grado di rischio della U.I.E. che da "Rischio medio" (R2) passa a "Rischio molto elevato" (R4).

La perimetrazione in esame è costituita da due zone:

1. Zona 1 - corrisponde all'area dissestata, è definita come la zona a più elevata pericolosità;
2. Zona 2 - corrisponde all'area di possibile evoluzione del dissesto.

La zonizzazione è regolata dall'art. 12 "Aree a rischio di frana", Titolo III "Assetto Idrogeologico", delle Norme del P.S.R.I.

Valutazioni sul Progetto di variante

La nuova perimetrazione proposta è rispondente alla pericolosità e al rischio attualmente esistenti sulle aree interessate dal dissesto, avvenuto nel febbraio-marzo 2015, in località Vico di Modigliana, e alle conoscenze attualmente disponibili. Si inserisce adeguatamente nel percorso tracciato dal P.S.R.I., aggiornandone e integrandone il quadro conoscitivo e i contenuti, pertanto si esprime condivisione sul Progetto di variante.